



FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 FEBBRAIO 2014
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVA

Signori Soci,

il Collegio dei Revisori ha esaminato la norma di integrazione dello Statuto del Fondo Assistenza, articolo 17 – Assistenza Sanitaria Aggiuntiva, ed il relativo Regolamento, predisposti dal Comitato Consortile delle forme di assistenza sanitaria del Gruppo Banco Popolare ed approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Il nuovo articolo 17 dello Statuto è volto a migliorare le prestazioni attualmente previste a favore di tutti i Soci, sia dipendenti che pensionati (ed i loro familiari iscritti), attraverso la costituzione di una gestione separata del bilancio denominata "Assistenza Sanitaria Aggiuntiva" (più brevemente A.S.A.), disciplinata dallo specifico Regolamento, che costituisce normativa avente carattere speciale. Le caratteristiche salienti dell'A.S.A. sono riportate nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il nostro esame è stato indirizzato alla verifica della legittimità giuridica di tale forma di assistenza sanitaria ed alla possibile integrazione con il Regolamento in vigore, nonché alla verifica del regime fiscale applicabile ai contributi versati dai Soci ed alle relative prestazioni praticate, anche con l'acquisizione di autorevoli pareri giuridici e fiscali in merito da parte di esperti del settore. E' stato verificato inoltre che, in ossequio a quanto stabilito nell'accordo sindacale sottoscritto in data 3 ottobre 2013 tra il Banco Popolare e le Delegazioni Sindacali del Gruppo in tema di welfare, in data 27 dicembre 2013 le Aziende del Gruppo hanno erogato a favore di Soci in servizio al 30 novembre 2013, un contributo aziendale pro capite all' A.S.A. di euro 163,38 (la cui utilizzabilità per il rimborso delle spese è ovviamente subordinata all'approvazione da parte della presente Assemblea).

A nostro giudizio, l'A.S.A. risulta essere a completamento dello scopo mutualistico e solidaristico del Fondo ed i contributi versati dai Soci rientrano, insieme a quelli "ordinari", nel plafond della contribuzione all'assistenza sanitaria di cui all'attuale art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR e pertanto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo previsto dalle norme in vigore. I contributi versati potranno essere utilizzati per il rimborso delle spese sanitarie indicate nel relativo Regolamento, fino a concorrenza della spesa sostenuta e nei limiti della contribuzione integrativa affluita sulla propria posizione individuale A.S.A. per la quota non rimborsata, in tutto od in parte, dalla gestione "ordinaria".

Il Collegio dei Revisori, ritenendo che tale nuovo strumento costituisca una soluzione innovativa nell'ambito del welfare integrativo che può utilmente e concretamente contribuire ad apportare benefici in materia di assistenza sanitaria nei confronti sia dei soci dipendenti sia dei pensionati, nulla ha da eccepire all'inserimento del nuovo art. 17 dello Statuto ed all'integrazione dell'attuale Regolamento.

Il Presidente
Collegio dei revisori